

Codice DB1605

D.D. 16 settembre 2011, n. 369

**L.r. 69/1978. Conferimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava relativa al progetto: "Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in localita' Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), Parco fluviale del Po - tratto cuneese". Istanza presentata dalla Societa' Fontane S.a.s. Pos. M127C.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

1. La società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) – Regione Fontane (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione ed ampliamento dell'attività estrattiva in località Fontane ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, previsti nella prima fase quinquennale del progetto in oggetto, sino al 26 febbraio 2016.
2. L'autorizzazione per movimenti terra e ogni altra attività o modificazione del suolo, a qualunque fine destinati, è limitata a 150 m dalla sponda del fiume Po.
3. I lavori di movimento terra, finalizzati alla riqualificazione ambientale, previsti nella suddetta fascia di 150 m dalla sponda del fiume Po potranno essere attuati solo a seguito della realizzazione della difesa idraulica di cui in premessa, per la quale deve essere presentato da parte della società Fontane S.a.s. il progetto esecutivo da approvare da parte dell'Agenzia interregionale per il Fiume Po AIPO, con apposito Nulla Osta Idraulico.
4. La successiva fase quinquennale, prevista nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con DGR n. 18 – 1444 del 28 gennaio 2011, potrà essere autorizzata a seguito di istanze ai sensi della l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
5. La coltivazione, il recupero della cava e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e di quelle contenute nella DGR n. 18 – 1444 del 28 gennaio 2011, e suoi allegati, con la quale l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e la valutazione positiva del medesimo in merito alla sua incidenza nei confronti dei SIC Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e Confluenza Po-Pellice (IT1110015), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
6. Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti punti 2. e 3. l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di riqualificazione ambientale è autorizzata come definito nella tavola P2 "Planimetria di coltivazione Fase 1" datata gennaio 2010.
7. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, secondo le modalità definite dalla DGR 68 – 2067 del 17 maggio 2011 e successivi aggiornamenti o adeguamenti.

8. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

9. Si da atto che il progetto complessivo, per il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e la valutazione positiva del medesimo in merito alla sua incidenza nei confronti dei SIC Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e Confluenza Po-Pellice (IT1110015) con la DGR n. 18 – 1444 del 28 gennaio 2011 comprende i mappali catastali dettagliatamente elencati nell'allegato 1 alla convenzione stipulata tra l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po – tratto cuneese e la Società Fontane S.a.s. in data 23 febbraio 2011, atto del registrato al n. 946 serie 3 del 24 febbraio 2011.

10. La presente determinazione sarà inviata oltre che alla Società Fontane S.a.s. ai comuni Faule e Pancalieri, all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese" per le rispettive competenze e alla Provincia di Cuneo per opportuna conoscenza.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto